

## CONVENZIONE

La     <sup>(1)</sup><sub>(fsn/dsa)</sub> (di seguito:     <sup>(2)</sup>), con sede in           , Via                                    Codice Fiscale                                   , nella persona del Presidente pro tempore,     <sub>(nome e cognome)</sub>     , domiciliato per la carica presso la sede legale della     <sup>(2)</sup><sub>(fsn/dsa)</sub> suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva     <sup>(1)</sup><sub>(eps)</sub>: (di seguito:     <sup>(2)</sup>) con sede in                                   , Via                                   , Codice Fiscale                                   , nella persona del Presidente pro tempore,     <sub>(nome e cognome)</sub>     , domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

### Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la     <sup>(2)</sup><sub>(fsn/dsa)</sub> è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (*aggiungere se previsto dallo Statuto* nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di

seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

**E)**

Che la       <sup>2</sup><sub>(fsn/dsa)</sub>\_\_\_\_\_:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed è affiliata alla       <sup>3</sup>\_\_\_\_\_(federazione internazionale <sup>1-2</sup>)\_\_\_\_\_ e alla       <sup>3</sup>\_\_\_\_\_(federazione europea <sup>1-2</sup>)\_\_\_\_\_;
- (se non c'è mai stata una delibera di riconoscimento) è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla       <sup>3</sup>\_\_\_\_\_(federazione internazionale <sup>1-2</sup>)\_\_\_\_\_ e alla       <sup>3</sup>\_\_\_\_\_(federazione europea <sup>1-2</sup>)\_\_\_\_\_;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del       <sup>4</sup>\_\_\_\_\_;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

**F)**

che l'      <sup>2</sup><sub>(eps)</sub>\_\_\_\_\_:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- è riconosciuto altresì da \_\_\_\_\_(Ministero degli Interni, Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, etc.)\_\_\_\_\_;

**G)**

che l'      <sup>2</sup><sub>(eps)</sub>\_\_\_\_\_, in accordo al “REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

**G bis)**

che l'      <sup>2</sup><sub>(eps)</sub>\_\_\_\_\_,

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° \_\_\_\_\_ regioni;
- organizza almeno n° \_\_\_\_\_ gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il \_\_\_\_\_, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° \_\_\_\_\_;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il \_\_\_\_\_, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° \_\_\_\_\_;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

**H)**

che la       <sup>2</sup><sub>(fsn/dsa)</sub>\_\_\_\_\_ e       <sup>2</sup><sub>(eps)</sub>\_\_\_\_\_ (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

## Articolo. 1 - Norme generali

### 1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina \_\_\_\_<sup>(5)</sup>\_\_", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

### 1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del \_\_\_\_<sup>(5)</sup>\_\_, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

### 1.3

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### 1.4

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

## 1.5

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

### Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

#### 1bis.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

### Articolo. 2 – Attività sportiva

#### 2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola \_\_\_\_\_<sup>(fsn/dsa<sup>2</sup>)</sup> che al solo \_\_\_\_\_<sup>(eps<sup>2</sup>)</sup> senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### 2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla \_\_\_\_\_<sup>(fsn/dsa<sup>2</sup>)</sup>; l' \_\_\_\_\_<sup>(eps<sup>2</sup>)</sup> può utilizzare i termini "Campionati Nazionali \_\_\_\_\_<sup>(eps<sup>1-2</sup>)</sup>" e "Rappresentativa Nazionale dell' \_\_\_\_\_<sup>(eps<sup>1-2</sup>)</sup>"

#### 2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello **territoriale** interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni **con oneri** a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

### Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

#### 2bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della \_\_\_\_\_<sup>(fsn/dsa<sup>2</sup>)</sup> in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla \_\_\_\_\_<sup>(fsn/dsa<sup>2</sup>)</sup>.

### Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

#### 3.1

La \_\_\_\_\_<sup>(fsn/dsa<sup>2</sup>)</sup> riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

L' \_\_\_\_\_<sup>2</sup><sub>(eps)</sub>\_\_\_\_\_, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la \_\_\_\_\_<sup>2</sup><sub>(fsn/dsa)</sub>\_\_\_\_\_ e nel rispetto delle normative federali.

### 3.2

Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati dell' \_\_\_\_\_<sup>2</sup><sub>(eps)</sub>\_\_\_\_\_ ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla \_\_\_\_\_<sup>2</sup><sub>(fsn/dsa)</sub>\_\_\_\_\_.

## Articolo. 4 – Iniziative Culturali

### 4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

### 4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

## Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

### 5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

### 5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

## Articolo. 6 – Durata

### 6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

### 6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

### 6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

### Articolo 6 bis - Deposito

#### 6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della \_\_\_\_\_<sup>(fsn<sup>2</sup>)</sup> e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della \_\_\_\_\_<sup>(dsa<sup>2</sup>)</sup> e dell' \_\_\_\_\_<sup>(eps<sup>2</sup>)</sup> per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

*La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° \_\_\_\_ pagine.*

Roma. \_\_\_\_\_

L'Ente \_\_\_\_\_

La \_\_\_\_\_

Il Presidente

Il Presidente

**ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E  
TERRITORIALE**

ALLEGATO n° 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE



**ALLEGATO n° 3 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO**

**ALLEGATO n° 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'  
FORMATIVE**

Istruzioni per la compilazione

1	Inserire per esteso la denominazione
2	Inserire l'acronimo/sigla
3	Inserire la denominazione di tutte le Federazioni Internazionali di cui si è membri specificando se presente il riconoscimento diretto del CIO
4	Inserire l'elenco delle discipline sportive di competenza come riportato nello Statuto approvato dal CONI
5	Inserire la denominazione delle discipline sportive oggetto della Convenzione oppure quella delle singole specialità cui va riferito l'intero o parti dell'articolato